

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 38 - 28931/2015

OGGETTO: COMUNE DI GRUGLIASCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ZONA
"Z11e" - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Grugliasco, relativo alla Zona "Z11e", con deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015, trasmesso alla Città Metropolitana in data 21 agosto 2015, ai sensi del comma 5, articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

(pratica n. VP 025/2015);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, interessa un'area nella subzona urbanistica "Z11e".

L'area, di proprietà comunale è utilizzata dalla Bioristoro s.r.l., (società partecipata dal Comune) che attualmente gestisce il servizio pubblico di ristorazione collettiva e che ha realizzato nell'area stessa, l'edificio destinato a cucina centralizzata.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 30 marzo 2015, ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, autorizzando la cessazione della partecipazione in Bioristoro s.r.l. e al fine di una maggiore valorizzazione della società, la possibilità di conferire alla stessa la piena proprietà degli immobili attualmente utilizzati, ferma restando la necessità di un preventivo inserimento nel *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015*. Si rende, pertanto necessario, modificare l'attuale destinazione d'uso dell'immobile e dell'area di pertinenza, da *attrezzature di livello comunale per gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali "SP"* (standard art. 21, L.R. 56/1977) ad area

fondiaria a destinazione produttiva. La citata modificazione anticipa ed è coerente con i contenuti della Variante Generale di revisione del PRG, la cui Proposta Tecnica del Progetto Preliminare è stata adottata con D.C.C. n. 23 del 17 giugno 2015. L'area oggetto di Variante misura circa 4.800 mq.

La proposta di Variante non modifica i parametri urbanistici ed edilizi vigenti, regola eventuali interventi edilizi nell'area, secondo le prescrizioni della scheda della subzona urbanistica "Z11e", svincolandole dalle prescrizioni del PIP "In2" e delle relative convenzioni attuative, tuttora valide per le rimanenti aree comprese nella citata subzona urbanistica.

La documentazione di Variante recepisce le modificazioni sia normative che cartografiche; verifica la coerenza dell'intervento con le condizioni di rischio idrogeologico, con il Piano di Zonizzazione Acustica; evidenzia inoltre come lo stesso non interessi aree in cui sono presenti aziende a "Rischio di Incidenti Rilevanti" né comprese nei cerchi di danno delle stesse. La proposta di Variante non riguarda aree di "salvaguardia" del tracciato di Corso Marche, come individuate dal PTC2;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante:
 - contiene *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
 - non contiene *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; dati peraltro presenti nella *"Relazione Illustrativa"*;
- la Variante è soggetta alla fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non rientrando tra le Varianti oggetto di esclusione dal procedimento stesso, ai sensi del comma 9 dell'articolo 17, L.R. 56, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;
 - i contenuti di Variante **non sono stati sottoposti** alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla citata L.R. 56/1977;
 - l'Amministrazione Comunale ha allegato alla documentazione di Variante la *"Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS"* e la convocazione ai soggetti competenti in materia ambientale per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi finalizzata all'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, per il giorno 18 settembre 2015;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. n. 120144/2015/LB8 - Tit.: 10.4.2 del 27 agosto 2015, - il quale partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto con competenze ambientali per la Città Metropolitana di Torino -, **di non assoggettabilità alla**

successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, contenente, inoltre, alcune indicazioni/valutazioni in materia di aziende a **rischio di incidente rilevante**, in considerazione della localizzazione dell'immobile e della relativa area di pertinenza, oggetto del mutamento di destinazione d'uso, in quanto interessati dall'area di "osservazione" definita dalla presenza della ditta CARMAGNANI PIEMONTE S.p.A., ai sensi della Variante "Seveso" al PTC;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, articolo 1, Legge 56/2014, in data 14 aprile 2015, ed entrato in vigore il 1 giugno 2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 354-27946/2015 del 23 settembre 2015;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77) relativo alla zona "Z11e", adottato dal Comune di Grugliasco con deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015, le seguenti osservazioni:

- a) gli elaborati preventivi a corredo della documentazione di Variante, non risultano sottoscritti dal Segretario Comunale, dal Sindaco ecc ... e privi, altresì degli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale). Si suggerisce, in occasione della trasmissione del Progetto Definitivo, di completare gli elaborati con gli elementi evidenziati;
 - b) si richiama, pur dando atto della tipologia sostanzialmente normativa della variazione introdotta e di come la stessa non modifichi la capacità insediativa, quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977, in merito alla stesura della deliberazione di adozione, la quale deve contenere " ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...". I dati menzionati, risultano peraltro presenti nella "Relazione Illustrativa"; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede, nell'atto amministrativo di approvazione della Variante stessa;
 - c) per quanto attiene la Verifica preventiva all'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si ricorda come tale procedura ai sensi del comma 8 dell'articolo 17, L.R. 56/77 deve essere espletata precedentemente all'adozione, sottoponendo i contenuti della Variante alla valutazione degli Enti competenti in materia ambientale. Si segnala, altresì, che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli atti privi delle necessarie procedure attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica, sono annullabili;
2. **di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 3. **di trasmettere** al Comune di Grugliasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 24.09.2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale